

PROTEZIONI LEGALI SULLA TERRA NELLE CLAUSOLE DI ACCESSO ALLA CITTADINANZA: osservazioni preliminari

Donatella Erdas

“Si è detto prima che la terra debba appartenere a coloro che detengono le armi e a coloro che hanno parte nel governo”. Con questa affermazione, nel VII libro della *Politica* Aristotele rende esplicito il legame indissolubile all'interno del sistema polis tra cittadino e proprietà agraria¹. Tale legame è presupposto, anche se raramente formalizzato, sia nella riflessione storico-politica sul concetto di appartenenza a un gruppo civico, sia nella documentazione che concerne i diritti e doveri del *polites*. Passando in rassegna alcune testimonianze relative al rapporto tra assegnazioni di terre (urbane e extraurbane) e *politeia*, si osserva come in contesti di formazione e/o di cambiamenti all'interno del gruppo civico le città mettessero frequentemente in atto forme di protezione legale sulla proprietà agraria. Tali protezioni erano finalizzate a tutelare i diritti dei cittadini – dunque gli assetti proprietari – ma anche a salvaguardare l'integrità del territorio della città.

Come è facile immaginare, la gran parte della documentazione che presenta indicazioni di questo genere è di natura epigrafica: i testi nei quali si trovano più frequentemente sono documenti di tipo ecistico, ossia atti ufficiali che sanciscono la fondazione di una nuova comunità politica o una modifica nel suo assetto civico (spesso, ma non esclusivamente, di area coloniale), ma anche giuramenti di fedeltà alla comunità poleica da parte di cittadini o di magistrati.

Le forme di protezione mirano spesso ad evitare proposte di redistribuzione agraria (γῆς ἀναδασμός), un concetto che può prefigurare situazioni anche profondamente differenti sul piano giuridico. Il fenomeno, come è noto, è stato studiato per la prima volta organicamente da David Asheri. La sua analisi ha fatto emergere tanto i casi di nuova distribuzione di tutte le terre pubbliche e/o private, quanto le distribuzioni parziali, nel quadro di una distinzione tra redistribuzioni in un contesto di spartizione primaria e di revisione totale dell'assetto agrario in seguito a un massiccio incremento di popolazione dall'esterno². Pur tenendo conto di tali distinzioni,

1 Arst. *Pol.* 7 1329b36-37: ὅτι μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα κεκτημένων καὶ τῶν τῆς πολιτείας μετεχόντων εἶρηται πρότερον (trad. M. Faraguna <https://politeia.unimi.it/2023/11/09/aristoteles-pol-7-1329a13-19-1329b36-38-aristotele-e-il-nesso-organico-tra-proprietà-della-terra-e-condizione-di-cittadino-anni-40-e-30-del-iv-sec-a-c/>).

2 Asheri 1966 distingue tra i casi di spartizione primaria (21-24) e i casi di redistribuzione totale in contesti di rincalzi coloniali su larga scala (39-43), mentre in un capitolo conclusivo analizzava la presenza di clausole di condanna legale, di “censura retorica” del *ges anadasmus* (108-121).

che rimangono alla base della trattazione del fenomeno del *ges anadasmós*, nell'esaminare significativi casi di studio (alcuni dei quali non ancora noti ad Asheri) si cercherà far emergere la prospettiva del cittadino e l'impegno a mantenere invariato l'assetto della *chora* della propria polis, e di evidenziare al contempo la funzione non sempre univoca delle clausole relative alla protezione della proprietà agraria. Il lessico utilizzato e la formulazione stessa di tali clausole mostrano infatti che talvolta esse svolgevano una reale funzione dissuasoria rispetto alla possibilità di mutare l'assetto proprietario, sia per quanto concerne le terre urbane, sia per quelle extraurbane. In altri casi, invece, soprattutto dopo la riflessione filosofico-politica della prima metà del IV sec. a.C. intorno alla tirannide e all'identificazione del *ges anadasmós* come espressione di un regime autoritario (con il suo conseguente bando, soprattutto in contesti democratici), le clausole di protezione della proprietà agraria svolgono la funzione formale e ideologica di dissuadere dal proporre sovvertimenti nell'ordinamento costituzionale delle poleis³. In epoca ellenistica i due piani sembrano convivere, come vedremo.

Il campo privilegiato per esaminare casi di protezione della proprietà da parte della polis e dei suoi cittadini è, come si è accennato prima, quello coloniaro, nell'ambito del quale la Sicilia, con le sue deportazioni di intere comunità e conseguenti spostamenti di massa da una polis all'altra, occupa fin dall'età arcaica una posizione di primo piano⁴. Il più antico documento rilevante in questo senso, infatti, viene da Himera. Si tratta di una legge su tavoletta bronzea rinvenuta nel tempio D, situato nella città alta. Il documento si data da un punto di vista paleografico al tardo VI-inizi V secolo a.C., è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 da Antonietta Brugnone⁵, e da allora ha conosciuto già una ricca bibliografia e diverse revisioni critiche⁶.

Il testo è costituito da poche linee frammentarie. Si fa riferimento in particolare alle fratrie come responsabili delle decisioni riguardanti una assegnazione di *oikopeda* (preselle urbane) a favore di non meglio precisate *phyla* di Zancle (*phyla danklaia*), forse in numero di due. Si tratta quindi molto probabilmente di una immissione a Himera di nuovi cittadini provenienti dalla madrepatria, per i quali vengono assegnati dei lotti urbani, in un quadro di parziale accrescimento e/o risistemazione della componente civica.

Nonostante le difficoltà di lettura, gli elementi di interesse di questa legge sono molteplici. È degna di nota, ad esempio, la rispondenza tra le misure dei lotti urbani (gli *oikopeda*) che vengono menzionate all'inizio del testo e alcuni dati provenienti dagli scavi dell'impianto urbano della città nella tarda età arcaica. Su questo punto è tornata di recente Stefania De Vido con una convincente proposta di inquadramento storico-sociale⁷. Oltre a ciò, il documento presenta alcune clausole sanzionatorie nei confronti di chi danneggi la tavoletta bronzea o trasgredisca quanto vi è prescritto. Le ll. 10-15 sono state a lungo oggetto di discussione e di differenti proposte di lettura. Due interpretazioni principali sono possibili. La prima è quella proposta da Brugnone: il trasgressore

3 Vd. la trattazione in Asheri 1966, 108-121; per altri studi critici vd. *infra* note 21 e 58. Qualche considerazione su uno slittamento di significato tra le redistribuzioni precedenti la fine del V-inizi del IV secolo a.C. e quelle successive è ora in Malkin 2023, 182.

4 La bibliografia sul tema è piuttosto vasta: basti qui rimandare al contributo di Asheri sul rimpatrio di esuli in Sicilia negli anni Sessanta del V secolo a.C. (Asheri 1980), che mostra a pieno la dinamicità, anche drammatica, dei concetti di cittadinanza e di proprietà agraria in ambito siceliota. Cfr. anche Dreher 2007.

5 Brugnone 1997 (su cui SEG 47 1427).

6 Oltre che dalla stessa Brugnone a più riprese (vd. in part. Brugnone 2011 e 2022), il testo è stato edito da Manganaro 2000, 748-752; Dubois 2008, 26-35, n. 15; Tribulato 2019. Vd. anche le note di commento di Lombardo 2001, 78-80 (con la riproposizione delle edizioni di Brugnone e di Manganaro in Frisone 2001, 120-121, n. 4a); Dreher 2007, 73-74, e le osservazioni di Faraguna 2021, 142 nota 40 sui diversi punti rimasti insoliti nell'interpretazione della legge.

7 De Vido 2023, 41-48. Sulle dimensioni dei lotti e sulla cronologia dei due impianti urbani della città alta e di quella bassa vd., per la città alta, Allegro 2008, con aggiornamenti in Mango 2020; per la città bassa, Vassallo 2019. Vd. anche le più recenti considerazioni in Brugnone 2022, 276.

incorrerà nelle stesse punizioni di chi non ha partecipato alla redistribuzione delle terre⁸. Sulla base di questa clausola non del tutto chiara Brugnone ipotizza che, accanto alla legge pubblicata nella tavoletta, esistesse un'altra normativa relativa alla redistribuzione dei lotti extraurbani, e che la legge vi facesse riferimento proprio in queste linee. Un episodio narrato da Erodoto (6.22-24) relativo agli aristocratici Zanclei esiliati e del loro re Scythes rifugiatisi da Inico a Himera, potrebbe costituire una cornice storica compatibile con lo scenario prospettato dalla tavoletta⁹. Seguendo la lettura di Brugnone, gli esuli zanclei, una volta arrivati nella colonia di Himera e divenuti *politai*, avrebbero richiesto che il territorio extraurbano, ma anche quello urbano, venissero redistribuiti, almeno in parte. Chi non avesse partecipato alla redistribuzione dei lotti extraurbani (γέεξ ἀναδαιθμῶ nel testo, l. 14) sarebbe stato escluso, di fatto, anche dalla divisione di quelli urbani (*oikopeda*). La data di questo evento, se connessa con quanto ci narra Erodoto, si fa dunque risalire agli anni intorno al 490 a.C. Al di là dell'efficacia di questa ricostruzione storica, è un dato di fatto che la tavoletta non possa datarsi posteriormente al 476 a.C., quando Terone avrebbe imposto a Himera l'uso del dorico, ma forse anche prima del 491 a.C., quando Zancle, a causa della conquista da parte di Anassila, cambiò nome in Messina.

Il più recente contributo di Olga Tribulato, oltre a prospettare nuove letture di queste linee del testo, nel legare il verbo μνέσεται della l. 15 a quanto precede e nel rivedere l'integrazione delle lacune alle ll. 13 e 14, propone invece di leggere: "Sia costui nella stessa posizione di colui che [...] menzioni una divisione della terra"¹⁰. La menzione di una redistribuzione di terre costituisce dunque un riferimento sanzinatorio nei confronti di chi non si attenga a quanto disposto dalla legge. Questa prospettiva consente di affermare con maggiore sicurezza che il documento non era una legge riguardante la redistribuzione della *chora* imerese, ma aveva per oggetto l'assegnazione di *oikopeda* e di terre (urbane? Se si accettano le letture di Tribulato relative alle ll. 10-12: [ἔν] ἐμῇ ἔμοιρ[ἐ] ἔκακ[έν] ἄγαθ[ὲν] γέ[εν] "o assegna o divide cattiva o buona terra")¹¹.

Interpretato così il testo, potremmo dire che gli Himeresi vengono invitati ad attenersi alla assegnazione di terre (parziale, e rivolta solo agli Zanclei stabilitisi ad Himera come nuovi cittadini) che viene prescritta dalla legge e, se non lo faranno, incorreranno in sanzioni gravi, pari a quelle toccate a chi ha fatto menzione di una redistribuzione di terre (ἀναδαιθμός sta per ἀναδασμός, cfr. anche δαιθμός del bronzo Pappadakis, su cui vd. *infra*)¹².

Ciò che rimane oscuro, e la soluzione in assenza di altri dati è lontana, è se ad Himera vi fosse effettivamente stata una redistribuzione dei lotti extraurbani in concomitanza con la legge, o se il rimando al *ges anadasmus* equivallesse a prefigurare una situazione non reale che però corrispondeva alla più grave delle sanzioni. In altri termini non è chiaro se il *ges anadasmus*, già in una fase cronologica così alta, fosse investito di quella connotazione negativa che lo associava a forme di governo autoritarie. Un confronto con una legge quasi coeva proveniente dalla Locride greca consente, a mio avviso, di prospettare come preferibile la prima soluzione.

Il documento che presenta protezioni legali contro l'attuazione di un programma di redistribuzione di lotti e che è possibile portare come confronto è rappresentato dalla legge locrese nota come 'bronzo Pappadakis'. Il documento, edito a più riprese – qui si segue l'edizione di *IG IX 1².3 609* – si data, sempre per ragioni

8 Brugnone 1997, ll. 12-14: τὸι αὐτῶν αὐτὸν ἔχε[σθ]αι ἐν ᾧπερ ἡ[ὸ] μῆ λ[αχὸ]ν γέεξ ἀναδαιθμῶ. "che egli sia tenuto nella medesima condizione di chi non ha avuto parte alla redistribuzione della terra".

9 Brugnone 1997, 300-304; Dimartino 2019; maggiore prudenza rispetto a questa ricostruzione del contesto storico in De Vido 2023, 39-40.

10 Tribulato 2019, ll. 12-15: τὸι αὐτῶν αὐτὸν ἔχε[σθ]αι ἐν ᾧπερ ἡ[ὸ] μῆ λ[αχὸ]ν γέεξ ἀναδαιθμῶ |¹⁵ μνέσεται. L'integrazione ἡ[ὸ] μῆ λ[αχὸ]ν alle ll. 13-14 rimane nel testo in assenza di proposte alternative che rispettino la dimensione della lacuna, ma l'autrice ha in mente alcune possibilità come λέγων ο ἔλων ("parlando" o "avendo in mente"): Tribulato 2019, 186.

11 Su questo punto vd. anche le osservazioni di Faraguna 2023, 214 e nota 2.

12 Tribulato 2019, 185-186. Zurbach 2017, ll. 642-643, ritiene che la legge avesse l'obiettivo di assegnare *oikopeda* a nuovi *politai* della comunità imerese registrati nelle tribù zanclee, ma anche di regolare una distribuzione parziale delle terre arabili tanto in favore dei vecchi cittadini che fossero ritenuti bisognosi di terre e dei nuovi, a cui saranno poi assegnati gli *oikopeda*.

paleografiche, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.¹³. Il *tethmos* riguarda la ripartizione di alcuni territori¹⁴, sia di terra pubblica, sia di aree divise in lotti¹⁵, e i regolamenti per i requisiti di spartizione da parte di coloni locresi, in un'area non nota perché incerto è il luogo di rinvenimento, forse la stessa Naupatto. Si parla dei distretti di Hylia e Liskaria, che sono o le aree del territorio dell'ignoto insediamento che vengono assegnate (e questa idea pare preferibile), o aggettivi che fanno riferimento a tipologie di terreni che si affiancano alle terre lottizzate e pubbliche, da assegnare ai *politai*. Questo è solo uno dei molti punti del documento rimasti insoluti e tutt'ora oggetto di dibattito: lo testimonia la copiosa bibliografia, che si addentra soprattutto sui problemi giuridici posti dal documento e sulla disposizione del testo¹⁶. Zurbach identifica bene due piani distinti della legge: “l’acte punctuel et concret de délimitation et de distribution d’une part, et d’autre part les règles permanentes relatives à la possession des terres distribuées”¹⁷.

Dopo la menzione iniziale della ripartizione del territorio e dopo le disposizioni relative al diritto successorio degli *apoikoi*, dalla l. 7 inizia una sezione riguardante un ricalzo coloniaro (ἐπιφοίκος), che richiede la necessità di legiferare rispetto all’assetto agrario stabilito con una clausola relativa alla conservazione della divisione delle terre.

IG IX 1².3 609, ll. 7-14: αἱ μὲ πολέμοι ἀνανκαζόμενοις δόξῃσι ἀνδράσιν ἡενὶ κέκατὸν ἀριστίνδαν τῷ πλέθει ἄνδρας διακατίος μείστον ἀξιομάχος ἐπιφοίκος ἐφάγεσθαι. ἡόστ¹⁰ δὲ δαιθμὸν ἐνφέρῃ ἔψᾱφον διαφέρῃ ἐν πρεΐγαι, ἐν πόλῃ, ἐν ἀποκλεισίαι ἔστάσιν ποιέοι περὶ γαδαισίας, αὐτὸς μὲν φερρέτο καὶ γενεὰ ἅματα πάντα, χρέματα δὲ δαμευόσθον | καὶ φοικία κατασκαπτέσθον κατὰ τὸν ἀνδρεφονικὸν τετμήον.

A meno che, sotto la pressione di una guerra, la maggioranza dei 101 uomini scelti tra i migliori cittadini decida di introdurre¹⁸ almeno 200 soldati come coloni addizionali, chiunque introduca una proposta di divisione (*daithmos*) o esprima il suo voto in assemblea, in città, nel consiglio o faccia una rivolta (*stasis*) per la divisione delle terre, lui e la sua famiglia tutta siano maledetti, le sue proprietà siano confiscate e la sua casa demolita, secondo la legge sugli omicidi.

Qui la distinzione tra ciò che è consentito e ciò che è vietato è sottile. La legge non vieta del tutto la redistribuzione delle terre, ma fa eccezione rispetto a una situazione contingente, cioè l’arrivo di nuovi coloni

13 L’alfabeto è quello proprio della Locride occidentale e che conosciamo anche attraverso altri documenti praticamente coevi come la nota legge (τὸ θέθμιον) di Naupatto (IG IX 1².3 718). Sulla datazione vd. anche Zurbach 2017, I, 547-548.

14 Si noti che il termine usato alla l. 1, ἀνδαιθμός, indica un’assegnazione, non una redistribuzione di terre. Mentre alla l. 10 si parla di δαιθμὸν e alla l. 11 di γαδαισίας, riferendosi invece a una divisione (nuova?, quindi redistribuzione) delle terre già assegnate alle ll. 1-3. Se si segue l’interpretazione di Maffi 1987, alla l. 4 la legge sviluppa il concetto di ripartizione utilizzando il termine ἐπινομία, che qui probabilmente non ha il consueto significato di “diritto di pascolo” ma di “assegnazione”, per introdurre i modi in cui tale assegnazione è stabilita nel diritto successorio dei coloni.

15 Il significato di τῶν ἀποτόμων non è chiaro, ma questa sembra essere l’interpretazione più convincente: vd. in particolare Zurbach 2017, II, p. 552 e Faraguna 2023, 217-218. Asheri 1965 traduceva “zone conquistate”; Vatin 1963 “domain réservé”; “separate lots” è la traduzione di Meiggs e Lewis (Meiggs-Lewis, *GHI* 13); Maffi 1987 “terre messe da parte”; Link 1991 “abgemarkten ... Flächen”; Frisone 2001 “(terre) riservate”; Zurbach 2017 “terres réservées”. Interessante il confronto lessicale, anche se a una certa distanza cronologica, con *I.Eph.* 3 (Maier, *Mauerbauinschriften*, I, 71, ca. 290 a.C.), che documenta un affitto di terre pubbliche precedentemente proprietà di un privato (Kleitophon). Alle ll. 3-5 viene specificato che, dalle terre che saranno date in affitto, si è scelto di ricavare una striscia di terra di 20 piedi di larghezza tra il mare e il muro che passava attraverso la terra di Kleitophon, per la costruzione di un sentiero (*I.Eph.* 3, ll. 3-5: ἐξαίρουμεθα παρὰ θάλασσαν ὁδὸν πόδας | [εἴ]κοσι ἀποτέμνοντες ἀπὸ τῆς γῆς, πλάτος πόδας εἴκοσι εἰς τὸ τεῖχος διὰ τῆς γῆς Κλειτ[ο]φῶ[ν]τος), dove il verbo ἀποτέμνω ha il significato di “dividere/separare” una porzione di terra da un’altra.

16 Il documento è infatti opistografo e alcune clausole presenti nel lato B necessitano di uno spostamento all’interno del testo per dare senso.

17 Zurbach 2017, II, 549.

18 Il verbo da cui proviene ΕΦΑΓΕΣΘΑΙ potrebbe essere ἐφαγήομαι e non ἐπάγω, come la critica tende a ritenere. Entrambi coprono la stessa sfera semantica: la traduzione pertanto non cambia (Favi 2016).

nell'*apoikia*, in caso di guerra. La limitazione del numero degli *epoikoi* ad almeno 200 individui implica che il corpo civico inteso come cittadini maschi votanti e atti alle armi raddoppi, nel momento in cui la maggioranza è costituita da 101 cittadini (e dunque, dobbiamo supporre, 200 siano gli *apoikoi* originariamente stanziati nel territorio). Quindi, nel caso in cui ci sia una situazione particolare (leggi: una guerra¹⁹) e la popolazione debba raddoppiare, la città concede una redistribuzione dei lotti extraurbani. In altri termini, il primo obiettivo della nuova comunità è assicurare a ciascun cittadino regolarmente stanziatosi nel territorio (quindi in questo caso *apoikoi* ed *epoikoi*) il diritto alla terra. Una volta garantito il diritto alla terra, interviene la clausola sanzionatoria a tutelare la proprietà. L'esigenza di preservare la distribuzione originaria delle terre rimane quindi in secondo piano rispetto alla quella, più pressante, di dotare tutti gli individui che accedono alla *politeia* di un lotto di terra.

Seguendo il quadro che emerge in questo caso, forse possiamo applicare gli stessi criteri di valutazione anche alla clausola sanzionatoria contro la redistribuzione delle terre presente nel testo di Himera. Anche qui era stata effettuata una distribuzione di terre, quasi certamente parziale, contemporaneamente all'assegnazione di *oikopeda*. Una volta stabilito l'assetto proprietario, non sarebbe stato più possibile intervenire, e chi lo avesse fatto sarebbe stato sanzionato, esattamente come chi avesse proposto una revisione nell'assegnazione degli *oikopeda*.

Una piccola precisazione si impone a questo punto: tanto per la clausola della legge di Himera quanto per quella del bronzo Pappadakis non pare opportuno parlare di "condanna" del *ges anadasmos*²⁰, ma piuttosto di una norma dissuasoria rispetto alla possibilità che venga messo in discussione ciò è stato appena stabilito. In quest'ottica una redistribuzione agraria deve essere evitata e chi la propone è da considerare *paranomos* (addirittura al pari di un assassino nel bronzo Pappadakis)²¹. Ma non c'è una stigmatizzazione ideologica del *ges anadasmos*.

La stessa considerazione vale anche per un altro documento che viene tradizionalmente chiamato in causa come confronto per le due leggi appena ricordate, e che dunque proponiamo qui anche se non fa riferimenti espliciti a formule di accesso alla cittadinanza. Si tratta di alcune clausole del decreto di fondazione di Brea (IG I³ 46)²², *apoikia* ateniese forse collocata in Calcidica, che si data probabilmente alla metà degli anni Trenta del V secolo a.C.²³. Nonostante la localizzazione di questa *apoikia*, a lungo discussa, ci sfugga ancora²⁴, il decreto presenta diversi punti di interesse per quanto concerne l'occupazione del territorio, dalla prescrizione iniziale di nominare 10 *geonómoi* con lo scopo di dividere la terra (ll. 10-12)²⁵, all'indicazione che le terre che erano

19 Riflessioni sull'occasione (tempo di guerra o tempo di pace) che ha favorito la pubblicazione delle leggi sono in Zunino 2007.

20 Vd. Brugnone 2011, 10-11.

21 Interessante nella legge locrese la menzione di una *stasis* intorno alla divisione delle terre, anche qui al di fuori dello slogan che intende la redistribuzione delle terre (accanto all'abolizione dei debiti) come atto rivoluzionario e negativo; slogan che, come vedremo attecchirà solo più tardi, a partire dal IV sec. a.C. Vd. Gehrke 1985, 323-328, che ridimensiona la diffusione che tali idee ebbero soprattutto in epoca ellenistica (ma cfr. Fuks 1968, in una prospettiva opposta, più rigidamente ideologica, in riferimento a Siracusa nel IV sec. a.C.).

22 Sul territorio di Brea vd. Erdas 2006, 47-49.

23 Per la cronologia della fondazione vd. Psoma 2009 e 2016 (prima del 433 a.C.) e Woodhead 1952, 61 (438/7 a.C.). La datazione al 446/5 a.C. è quella tradizionale (vd. e.g. Lewis in IG I³ 46). Mattingly 1996, 290-291 proponeva invece una cronologia ai tardi anni Trenta.

24 È suggestiva la definizione di 'colonia fantasma' in Lombardo 2006, 22-23. Sulla possibile collocazione di Brea lo studio più convincente rimane ancora quello di Asheri 1969, che collocava l'*apoikia* nella Calcidica occidentale sulla base di un frammento di Teopompo (Theopomp. *FGHist* 115 F145); vd. anche Psoma 2009, con ulteriori argomenti in supporto della tesi di Asheri, e la sintesi recente di Campigotto 2017, 112.

25 IG I³ 46, ll. 10-12: γεονόμος δὲ ἐλέσθ[αι δέκα] | [ἀνδρας], ἕνα ἐκ φυλῆς οὔτοι δὲ νεμάντ[ον τὲν] | [γῆν]. I *geonómoi* scelti sono uno per tribù, un altro elemento di interesse per la relazione tra possesso della terra e cittadinanza, in quanto rappresentativi anche per i nuovi *politai* delle 10 *phylai* della madrepatria, che sono con tutta probabilità portate anche nell'*apoikia*. Sui *geonómoi* vd. Erdas 2002, 243-249 (per una possibile presenza dell'iscrizione e della menzione dei *geonómoi/geonómōi* nell'opera di Cratere

state riservate alle divinità siano mantenute tali al momento dell'invio dei coloni e non ne vengano divise altre (ll. 13-15)²⁶. Ma il dato che interessa maggiormente qui è una clausola che impone ai nuovi coloni coinvolti in un secondo momento nella fondazione di raggiungere l'*apoikia* entro 30 giorni (ll. 30-33)²⁷, che è lo stesso limite di tempo dato nell'iscrizione per lo stanziamento definitivo dell'*apoikia* (ll. 34-35: ἐ]χσάγεν δὲ τὴν ἀποικίαν τριάκ[οντα ἐ]μ[ερῶν]). Anche qui il punto nodale è assicurare a ciascun cittadino, sia di primo stanziamento che sopraggiunto in seguito, il proprio lotto di terra prima che l'assetto delle terre private sia definitivamente chiuso e il lavoro dei *geonomoi* sia completato. In questo caso, tuttavia, la metropoli (cioè Atene) mette in atto una disposizione – il limite di tempo di 30 giorni per lo stanziamento dell'*apoikia* da parte dei nuovi *politai* – proprio per evitare una successiva redistribuzione delle terre.

La funzione militare che un quadro del genere prefigura, con l'accento a una guerra nel decreto stesso²⁸, consente di affiancare a sua volta l'iscrizione di Brea al più tardo²⁹ decreto relativo alla colonia di Issa a Kerkyra Melaina, la moderna Lumbarda nell'isola di Korčula in Croazia (Syll.³ 141+). Anche questo è un documento molto noto, che si è accresciuto in anni relativamente recenti di due nuovi frammenti, di cui uno più cospicuo, che corrisponde alla fine delle ll. 1-11, è stato pubblicato nel 2021 accanto a una nuova edizione delle ll. 1-17 da parte di Jelena Marohnić³⁰.

Molto è stato detto e scritto sulla natura di questo documento, per il quale si rinvia all'analisi di Mario Lombardo³¹. Si tratta di un provvedimento, probabilmente un decreto (anche se il termine ψήφισμα non compare), centrato su diritti e privilegi accordati in materia di terre ai primi coloni, anche rispetto agli *epoikoi*, chiamati significativamente *epherpontes*³². Alcune anomalie nel testo (prima fra tutte la ridotta dimensione dei lotti che vengono assegnati ai coloni, incompatibile con uno sfruttamento di sussistenza) hanno suggerito a Lombardo l'idea che siamo di fronte a un insediamento di natura militare e non a uno stanziamento a vocazione agraria, come la dovizia di dettagli sulle tipologie di *kleroi* da assegnare aveva fatto originariamente ritenere³³. È probabile dunque che l'*apoikia* siracusana di Issa abbia stanziato una colonia a Kerkyra Melaina (provvedendola anche di fortificazioni, come viene detto alle ll. 3-5) con l'obiettivo di controllare la costa illirica opposta.

Torniamo a quanto prescrive il decreto. Una prima sezione conserva alcune disposizioni sull'assegnazione di lotti di terra urbani ai primi coloni (ll. 3-9). La seconda parte riguarda invece i lotti da assegnare ai nuovi

il Macedone); Ead. 2006, 48-49; Ead. 2020, 172-173; Matijašić 2020.

26 IG I³ 46, ll. 13-15: τ][α δὲ τεμ]ένε τὰ ἐχσειρεμένα ἔαν καθά[περ ἐστ][¹⁵ [ι, καὶ ἄλ]λα μὲ τεμενίζεν: vd. Malkin 1984.

27 IG I³ 46, ll. 30-34: λόσοι δ' ἂν γράφοντα[ι ἐποικ][έσεν τῶ]ν στρατιοτῶν, ἐπειδὴν ἡέκοσ[ι Ἀθέρνα][ζε, τριά]κοντα ἔμερῶν ἐμ Βρέαι ἔναι ἐπ[οικέσ][οντας. ἐ]χσάγεν δὲ τὴν ἀποικίαν τριάκ[οντα ἐ]μ[ερῶν].

28 IG I³ 46, ll. 17-21: ἐὰν δέ τις ἐπιστρα[τεύει ἐπ][ι τὴν γῆ]ν τὴν τῶν ἀποίκων, βοεθῆν τὰ[ς πόλεις ἡ][ος ὀχρύ]τατα κατὰ τὰς χουγγραφὰς ἡα[ι ἐπὶ . .] ²⁰ [. .6. .]το γραμματεύοντος ἐγένον[το περὶ τ][ῶν πόλε]ον τῶν ἐπὶ Θράικες, “Se qualcuno porta il combattimento sulla terra degli *apoikoi*, prestino aiuto al più presto le città secondo gli accordi stipulati quando era *grammateus* ... riguardo alle poleis del distretto di Tracia”.

29 Forse dell'epoca dei Dionisii, cui si fa risalire la fondazione della supposta madreapatria, Issa, menzionata all'inizio del decreto, l. 2 (discussione in Lombardo 1993).

30 Marohnić *et al.* 2021; per l'altro frammento di recente acquisizione vd. Lombardo 2005 (relativo alla l. 5).

31 Lombardo 1993 e 2002.

32 Come tipologia di testo ricorda molto da vicino il bronzo Pappadakis, pur nelle diversità legate alla cronologia, al contesto storico e alla diversa area geografica. Sui maggiori diritti dei primi coloni, un altro tema portante del diritto alla terra in ambito apeistico, rimando alle considerazioni recenti di De Vido 2018.

33 Una sintesi degli studi relativi a questa iscrizione è in Lombardo 1993, 163-165. Sulle dimensioni dei lotti vd. anche Lombardo 2001, 82-83.

venuti (τοὺς ἐφέρποντας, ll. 9-10); entrambe sono introdotte dal verbo λαμβάνω³⁴. Segue quindi alle ll. 10-13 il giuramento a non procedere in nessuna circostanza a una redistribuzione di terre, che chiude questa sezione del testo.

TA[... ca. 11 ...]H[.] μη[δέ]([ποτ]ε τὰν πόλιν μηδὲ τὰν χώραν ἄνδαιτον ποή[σεσθαι] μηδαμῶς. εἰ δέ τί | [κα ἄρχω]ν προθῆι ἢ ἔτας συναγορήσῃ παρ τ[ᾶ] ἐψαφισμένα, αὐτὸς ἄτιμος καὶ | [τὰ ὑπάρχ]οντα δαμόσι[α ἔστ]ω, θῶιος [δὲ ὁ] ποκτείνας αὐτὸν --]

[--- giurino?] di non operare mai una redistribuzione (ἄνδαιτον) della città e del territorio in alcun modo. Qualora un magistrato avanzi o un membro della comunità appoggi proposte contrarie a quanto decretato, costui sia privato dei diritti e i suoi beni siano confiscati, e sia non perseguibile chi lo uccida ...

Non sappiamo se la responsabilità di operare una redistribuzione agraria nelle clausole di protezione della proprietà fosse affidata ai magistrati (come era stato integrato e interpretato dal primo editore Josip Brunšmid)³⁵ o ai nuovi *politai*; in ogni caso il singolo cittadino (ἔτας³⁶) è tenuto a non votare proposte contrarie al decreto, pena la confisca dei beni e la liceità del suo assassinio. Anche qui, come nei casi del bronzo Pappadakis e di Brea, ci troviamo di fronte a un insediamento che presenta uno stanziamento in due fasi dei cittadini (l. 1: “coloro che per primi hanno occupato il territorio”; l. 9: “coloro che vengono ad aggiungersi”), in un contesto militare e/o bellico.

In via preliminare, quali considerazioni possiamo trarre dai documenti epigrafici esaminati fin qui? Senz'altro che esistevano delle regole che miravano a proteggere l'assetto proprietario di un insediamento di nuova costituzione, principalmente per evitare che i cittadini o i loro rappresentanti ricorressero a forme di redistribuzione del suolo urbano ed extraurbano. Le clausole, presenti nei documenti ufficiali, che intendevano impedire nuove distribuzioni, parziali o totali, dei lotti privati avevano in tutti i casi a che fare con ragioni eminentemente pratiche, fra tutte il timore di modificare un piano regolatore funzionale e ben organizzato rispetto al numero dei cittadini. Queste sembrano essere le ragioni alla base del decreto di Issa per la colonia a Kerkyra Melaina, che accanto a quello per Brea rispondevano alla necessità di una rigida organizzazione della *chora* in insediamenti dall'impianto militare.

In ogni caso, nessuno di questi provvedimenti aveva come obiettivo la necessità di evitare guerre civili o lo stabilirsi di un regime politico di tipo autoritario, neanche i quei casi in cui si ipotizza che la città fosse retta da una tirannide (come è possibile che sia il caso di Himera o quello, più recente, di Kerkyra Melaina). Tutto ciò implica che, se da un lato non si era ancora formato un pregiudizio contro i programmi di redistribuzione agraria, dall'altro le città vi ricorrevano comunque soltanto in circostanze serie ed eccezionali, come lascia pensare almeno il caso del bronzo Pappadakis.

È evidente che gli insediamenti di area coloniale si dovettero confrontare spesso con la necessità di redistribuire la terra in favore di nuovi cittadini, di esuli che tornavano in patria o di nuove componenti del corpo civico provenienti dalla madrepatria. Il problema veniva risolto in modi differenti ma, quando nessuna soluzione era praticabile – cioè quando la disponibilità di terre non era sufficiente a consentire il requisito minimo per

34 Marohnić, Potrebica, Vuković 2021, ll. 1-10: ἀγαθαὶ τύχα· ἐφ' ἱερομνάμονος Πραξιδάμου, Μα[χανέος, τῶν ἀ]ρχαγε[τῶν] Ἰσσαιῶν καὶ Πύλλου καὶ τοῦ υἱοῦ Δάζου· τάδε συνέγραψαν οἱ αἰρεθ[ε]ντες ἢ | καὶ ἔδοξε τῷ δάμω· λαβεῖν ἐξαίρετον τοὺς πρώτους [καταλα]βόντ[ας τὰ]ν χώ[ραν] καὶ τειχίζαντας τὰν πόλιν τὰς πόλιος οἰκόπ[εδον] ὅ[ν]λον κα[ὶ] ἡμισυ τὰς ἑ[π]τετειχισμένας ἐξαίρετον σὺν τῷ μέρει, τὰς δὲ Ε[...].]ΙΕΡΗ. λ[αβ]εῖν δὲ αὐ[τ]οὺς καὶ τὰς χώρας ἐξαίρετον τὸν πρῶτον κλᾶρον [πέλεθρ]ον κα[ὶ] τὰ ἐχόμενα | πέλεθρα τρία, τὰς δὲ ἄλλας τὰ μέρη· ἀναγραφῆμεν δὲ [τὸν] πρῶτον κλᾶρον ἐς πῖνα[κα] εἰ ἕκαστος ἔλαχε· κατὰμονον δὲ εἶμεν αὐτοῖς καὶ τ[οῖς] ἐγγόνοις κ[λᾶ]ρον πέλε[θρ]ον καὶ ἡμισυ ἑκάστω· λαβεῖν δὲ τοὺς ἐφέρποντας τὰς χώρας κλᾶρον ἴσον ἢ [τ]ᾶ[ι]ο[ς] χώρας] ἀδιαιρέτου πέλεθρα τέσσαρα καὶ ἡμισυ·

35 Brunšmid, *Inscripfen* 2-14, l. 10: τὰς δὲ ἀρχὰς ὀμνύναι, κτλ.].

36 Sul significato del termine vd. G. Falco, s.v. *Etes/(w)etas* (ἔτης/(F)έτας) <<https://politeia.unimi.it/banchedati/il-lessico-della-cittadinanza/#e>>.

l'accesso alla cittadinanza, il possesso di un lotto di terra – era inevitabile pianificare una redistribuzione, il più delle volte parziale, del suolo urbano ed extraurbano. I casi provenienti dal mondo colonario, lungi dal rappresentare un'eccezione nel quadro della documentazione sulle redistribuzioni di terre, ne costituiscono invece il nucleo più consistente³⁷.

La protezione della proprietà agraria è al centro anche di una particolare tipologia di testi, i giuramenti di cittadini. Richiamiamo qui rapidamente alcuni esempi significativi³⁸ prima di trarre delle considerazioni preliminari sugli sviluppi, in questo tipo di documentazione, della relazione tra *politai* (e *politeia*) e mantenimento dell'assetto agrario. Procedendo in ordine cronologico, il primo caso è il giuramento di entrata in carica dell'arconte ad Atene, documentato nell'*Athenaion Politeia* aristotelica (*Ath. Pol.* 56.2). I nove arconti si impegnavano, fino alla fine del loro incarico, a garantire che ogni cittadino ateniese avesse la piena disponibilità di quanto possedeva prima del loro accesso all'arcontato³⁹. La protezione della proprietà privata, garantita dai principali magistrati cittadini, sembra avere qui una funzione politica, che è quella di evitare l'instaurarsi di regimi politici diversi dalla democrazia, che avrebbero potuto mettere in discussione l'assetto proprietario (non solo delle terre ma anche dei beni mobili).

Al giuramento degli arconti si associa abitualmente una delle clausole del giuramento degli eliaisti ateniesi riportato nella *Contro Timocrate* demostenica (24.149). Gli eliaisti si impegnavano a non votare per la cancellazione dei debiti privati, né per la redistribuzione della terra e delle case degli Ateniesi⁴⁰. Il significato della clausola è chiarito da uno scolio a Demostene, in cui si dice che la redistribuzione delle terre era usuale nelle democrazie indisciplinate (ἐν ταῖς ἀτακτοῦσαις δημοκρατίαις), quando vi fossero forti disparità sociali ed economiche tra ricchi e poveri relativamente alla ripartizione delle terre (e delle case)⁴¹. In quest'ottica la clausola contro la proposta di un *ges anadasmos* e dell'abolizione dei debiti ha il compito di impedire la realizzazione di qualsivoglia piano rivoluzionario volto a sovvertire una democrazia ben organizzata, come suggerisce il riferimento alla democrazia 'disordinata' dello scolio.

Le protezioni legali sulla terra costituiscono qui un modo per garantire che lo stato delle cose resterà invariato e che dal punto di vista della *politeia* non ci saranno rivoluzioni o sovvertimenti del potere, di norma accompagnati da queste misure. Emerge dunque in modo chiaro e inequivocabile l'aspetto ideologico del possesso della terra in contrapposizione a riforme agrarie e abolizione dei debiti, che vengono condannati dal cittadino in quanto proiezioni di un regime autoritario (o di democrazie che, per la loro instabilità, rischiano di sfociare in tirannidi⁴²), un'argomentazione retorica che la tradizione isocratea, platonica e aristotelica aveva canonizzato. Il fatto che la sezione che include il giuramento degli eliaisti non facesse parte del testo

37 Pace Link 1991.

38 Una trattazione più estesa dei giuramenti di *politai* in relazione alla redistribuzione delle terre è in Erdas 2025.

39 Arst. *Ath. Pol.* 56.2: καὶ ὁ μὲν ἄρχων εὐθὺς εἰσελθὼν πρῶτον μὲν κηρύττει, ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους. Rhodes 2016, 363 fa risalire il giuramento all'epoca soloniana, successivamente al provvedimento di abolizione dei debiti; vd. anche Faraguna 2025, 129 nota 78. Per un confronto con le clausole *uti possidetis* nei trattati internazionali vd. Scheibelreiter 2015.

40 Demosth. 24.149: οὐδ' ἂν τις καταλύῃ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἢ λέγῃ ἢ ἐπιψηφίζῃ παρὰ ταῦτα, οὐ πείσομαι· οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν τῆς Ἀθηναίων οὐδ' οἰκίαν.

41 Schol. Dem. 24.299 s.v. ἀναδασμὸν] οἷον ἀναμερισμόν. τοῦτο γὰρ εἶωθε γίνεσθαι ἐν ταῖς ἀτακτοῦσαις δημοκρατίαις. οἱ γὰρ πένητες πολλάκις καθ' ἑαυτοὺς γινόμενοι στασιάζουσι πρὸς τοὺς πλουσίους, λέγοντες ὡς οὐ δίκαιόν ἐστι τοὺς μὲν ἔχειν γῆν πολλήν, αὐτοὺς δὲ μὴ, ἀλλὰ δίκαιον εἶναι καὶ αὐτοῖς ἐξ ἴσου μερίσασθαι τὴν γῆν καὶ οἰκίαν. "Anadasmos come ripartizione. Questo infatti accade di solito nelle democrazie indisciplinate. Infatti i poveri spesso accordandosi tra loro si ribellano contro i ricchi, sostenendo che non è giusto che quelli detengano molte terre, e loro nessuna, ma che è giusto che anche per loro la terra e le case siano divise in proporzioni uguali".

42 Vd. in part. Arst. *Pol.* 4 1292a 15-31.

originario dell'orazione demostenica, come ha ben mostrato Mirko Canevaro, non influisce sulla sostanza dell'argomentazione⁴³.

Nell'ambito dei giuramenti di cittadini, l'*horkion* che sancisce il rinnovamento della *politeia* di Cirene a dei cittadini terei che vi risiedevano, conservato in un decreto cirenaico del IV sec. a.C., presenta una certa insistenza sul tema della divisione agraria, in particolare nel supposto giuramento originario dei fondatori dell'*apoikia*, che i nuovi cittadini sono tenuti a pronunciare negli stessi termini (Meiggs, Lewis, *GHI* 5; IGCyr011000)⁴⁴. Nel testo che richiamerebbe le clausole del decreto di fondazione gli *apoikoi* partecipano alla spedizione ecistica in condizione di parità (ll. 27-28); a coloro che sopraggiungeranno in seguito da Tera saranno garantiti i diritti di cittadinanza e un lotto di terra nella *chora* che ancora non era stata divisa (ll. 32-33)⁴⁵. Queste disposizioni, sulle quali prestano giuramento i Terei di IV secolo a.C. residenti a Cirene, costituiscono garanzia rispetto alla concessione della *politeia* e, si immagina, anche della proprietà, almeno su un piano formale⁴⁶, ma non è in effetti prevista alcuna promessa da parte dei nuovi *politai* di tutelare il mantenimento dell'assetto proprietario cittadino.

Il discorso cambia in quei giuramenti di cittadini che contengono delle clausole esplicitamente mirate a mantenere inalterati gli assetti proprietari. Il caso più emblematico, per certi aspetti rivelatore di una mentalità diffusa nelle poleis greche in epoca ellenistica, è costituito dal giuramento degli Itani (*Syll.*³ 526; *IC* III iv 8, inizi del III sec. a.C.). Conosciamo molto poco della storia politica della città, posta nella costa orientale di Creta, mentre è noto che, soprattutto a partire dal secolo successivo, essa è stata frequentemente impegnata in dispute con altre poleis legate ai confini della sua *chora*⁴⁷. Nel giuramento pronunciato dai cittadini, essi sono tenuti a giurare "di non portare avanti una redistribuzione di terre, o di case, o di *oikopeda*, o una abolizione dei debiti"⁴⁸. Dal momento che non si possiedono riferimenti che consentano di ricostruire la situazione politica interna della polis, non è possibile stabilire altrimenti che da questo testo se la città fosse stata turbata da tentativi di rivolte interne, o da qualche minaccia esterna. Certo, deve esserci sempre una ragione precisa, circostanziata e spesso critica dietro la decisione da parte degli organismi cittadini di far prestare un giuramento di fedeltà ai propri *politai*⁴⁹. Il fatto che la condanna di una redistribuzione di terre, case e lotti edificabili in città sia associata all'abolizione dei debiti sembra quindi suggerire che la polis fosse di fronte al rischio di una *stasis*, di una sovversione politica interna. Letto in quest'ottica, il giuramento degli Itani mostra come le poleis si attrezzassero per mettere in atto forme di prevenzione teorica contro i programmi di redistribuzioni agrarie

43 L'inserto sarebbe anteriore al III sec. d.C.: vd. Canevaro 2013, 174-178, secondo il quale la sezione sul *ges anadasmus* fu inserita per spiegare ciò che segue immediatamente nel testo dell'orazione, in cui Demostene dimostra come violare i verdetti dei giudici possa condurre alla dissoluzione della democrazia (24.152-154). Già Fränkel 1878 riteneva che il testo del giuramento fosse un'interpolazione e per questo non utilizzava il testo per la sua ricostruzione artificiale dei contenuti del giuramento elastico: vd. Mirhady 2007 con discussione.

44 Una revisione e un aggiornamento delle numerose questioni poste da questo documento è ora in Boffa 2021; per una nuova edizione vd. Rosamilia 2023, 229-232, n. 1.

45 *IG Cyrenaica*² 011000, ll. 30-33: Αἱ μὲν δὲ καὶ κατέχ[ων]τι τὰν οἰκισίαν οἱ ἄποικοι, [τῶν Θηραίων] τὸν καταπλέον[τα] | ὕστερον εἰς Λιβύαν [καὶ π]ο[λιτί]ας καὶ τιμᾶν πεδέχ[εν] | καὶ γὰρ τὰς ἀδεσπότην [ἀπολαγ]χάνεν. "Se i coloni mantengono il loro insediamento, colui tra i Terei che faccia in seguito la traversata verso la Libia ottenga la sua parte dei [diritti civili] e degli onori e riceva in sorte un lotto della terra senza proprietario" (trad. C. Dobias-Lalou). Nell'ambito di una copiosa bibliografia, sintetizzata nel lemma di *IG Cyrenaica*² 011000, per un'analisi linguistica delle due parti di cui si compone il testo vd. Dobias-Lalou 1994 (decreto con giuramento; il giuramento originario è forse stato prodotto nel IV secolo a.C. sulla scorta del dettato di Erodoto, oppure entrambi attingevano a testi di tradizione locale terea e cirenaica); per la cronologia del decreto di IV secolo (contemporaneità con il *diagramma* di Tolemeo I, *IG Cyrenaica*² 010800) e il rapporto con la narrazione di Erodoto e alcune note aristoteliche vd. Criscuolo 2001.

46 Vd. Cecchet 2009, 187-188 sulla necessità di non considerare la frase in modo troppo letterale.

47 La testimonianza più nota è senz'altro quella dell'arbitrato di Magnesia al Meandro relativo alle dispute territoriali tra Itanos e Hierapytna (*IC* III iv 9, 112 a.C.).

48 *IC* III iv 8, ll. 21-24: οὐ[δὲ] γὰρ ἀναδασμὸν οὐδὲ οἰκισίαν | οὐδὲ οἰκοπέδων, οὐδὲ χρῶν ἀ[ποκ]οτῶν ποιησέω.

49 Così Rhodes 2007, 20. Per osservazioni di carattere generale vd. Sommerstein, Bajlijs 2013.

(urbane e extraurbane), e questo avveniva spesso in associazione con l'abolizione dei debiti. Se interpretiamo correttamente la clausola del giuramento degli Itani, la prospettiva ideologica di *ges andasmos* e *chreon apokope* come elementi di sovversione del governo in atto e come indicatori dello stabilirsi di un regime autoritario in epoca ellenistica appare integrata nella mentalità greca e si riflette anche nella documentazione epigrafica.

Due constatazioni relative alla documentazione sui giuramenti e sulle leggi antitiranniche, tuttavia, inducono a non considerare in modo troppo dogmatico l'associazione tra la condanna del *ges andasmos* e la presenza di un regime autoritario. Innanzitutto le clausole sulla redistribuzione delle terre non compaiono in altri giuramenti del tutto simili a quello di Itanos e legati a sovvertimenti del governo in atto o all'instaurarsi di un regime democratico. Un primo caso è già di epoca classica e riguarda il giuramento dei magistrati di Teos e Abdera (Osborne, Rhodes, *GHI* 102c, 480-450 a.C.), imposto per evitare che si instauri un governo autocratico (quello dell'*aisymnetes*, ll. 22-23)⁵⁰. Così anche il giuramento degli efebi di Telos, contenuto nel dossier sugli onori agli arbitri di Kos da parte di Telos (*IG* XII.4 132, fr. b, ll. 128-136, fine IV sec. a.C.), il giuramento degli efebi a Dreros (*Syll.*³ 527; *IC* IX 1, 220 a.C. ca.)⁵¹, e quello dei cittadini a Cos in occasione dell'*homopoliteia* con Calymna (*Tit. Cal.* XII; *Staatsverträge* III 545, intorno al 200 a.C.), sono tutti casi di giuramenti in difesa di un regime democratico e contro lo stabilirsi di una tirannide o di un'oligarchia.

La seconda constatazione riguarda invece l'assenza di una clausola che vieta la redistribuzione delle terre nella legge di Eretria contro la tirannide (Knoepfler 2001 e 2002; *SEG* 51 1105, 340 ca. a.C.). Qui, all'opposto, non solo non viene sancita alcuna condanna al *ges anadasmus* in relazione al timore per l'instaurarsi di un regime tirannico, ma nella clausola finale della legge i cittadini, emanazione del governo democratico che ha promulgato la legge, stabiliscono che chi ha aiutato Eretria a mantenere la sua *eleutheria* avrà diritto a una porzione di terra ricavata da quelle espropriate ai fautori di un governo tirannico⁵².

Fatte queste considerazioni, passiamo all'ultimo esempio di clausole sulla proprietà in un giuramento di *politai*, il giuramento dei cittadini di Chersoneso Taurica degli inizi del III secolo a.C. (*Syll.*³ 360; *NewIOSPE* III 100⁵³). Come nel caso di Itanos, anche questo giuramento nasce per ragioni specifiche, che però ci sfuggono. Tutti i cittadini sono tenuti a giurare di non abbattere la democrazia e di opporsi a chiunque complotti contro Chersoneso, o contro la *chora* dei cittadini di Chersoneso⁵⁴. Il giuramento viene tradizionalmente connesso

50 I cittadini promettono di non fomentare disordini civili, né di perseguire, confiscare beni o mettere a morte qualcuno (ll. 11-16), ma non vi è alcun riferimento alla promessa di proteggere il territorio della città da tentativi di modifiche dell'assetto proprietario. Per l'*aisymnetes* come tiranno vd. un frammento della *politeia* aristotelica di Cuma Eolica (Arst. fr. 524 Rose *ap. Argum.Sophocl.Oed.tyr.*). Sulla posizione di potere dell'*aisymnetes* a Teos e Abdera vd. Faraguna 2005, 329-331.

51 Vd. van Effenterre 1937.

52 *SEG* 51 1105, ll. 32-36: ὁπόροι δ' ἂν Ἐρετριῶν καταλαμβάνοντες τι τῆς χώ[ρης τ' αὐτόνομον (?) καὶ ἐλευθ]ερον ποιήρορι τὸν δῆμον τὸν Ἐρετριῶν[ν τούτοις μέρος τι διαδιδ]όσθω τῆς γῆς καὶ τῆς οὐσίης τῶν ὑπομε[λινάντων ἄρχεσθαι τεῖ τυραν]νίδι ἢ ἄλλει τινὶ πολιτείᾳ ἄλλ' ἢ β[ι]ουλεῖ ἐκ πάντων κληρωτέῃ "Agli Eretriesi che, occupando una parte di territorio, renderanno autonomo e libero il popolo di Eretria, sia distribuita a tutti una parte delle terre e dei beni di coloro che avranno accettato di obbedire a una tirannide o a un governo diverso dal consiglio nominato a sorte tra tutti". Vd. in part. Knoepfler 2002, 184-190; sulla legge vd. Teegarden 2014, 57-84. La clausola fa emergere un altro aspetto interessante relativo alle redistribuzioni (parziali) di terre, quello dell'assegnazione di terre confiscate a cittadini colpiti da *atimia*, che sarebbe troppo lungo sintetizzare qui.

53 La datazione proposta in quest'ultima edizione è leggermente più alta: tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. Vd. anche Makarov 2014, 16.

54 *NewIOSPE* III 100, ll. 3-16: ὁμονοησῶ ὑπὲρ σωτηρίας | καὶ ἐλευθερίας πόλεος καὶ πολι[τῶν καὶ οὐ προδωσῶ Χερσόνασσον] οὐδὲ Κερκινίτιν οὐδὲ Καλὸν λιμένα οὐδὲ τᾶλλα τείχη οὐδὲ τᾶς ἄλλας χώρας ἂν Χερσονασίται νέμονται ἢ ἐνέμοντο οὐθενὶ οὐθὲν οὔτε Ἑλλάνι οὔτε βαρβάρῳ, ἀλλὰ διαφυλαξῶ τῷ δάμῳ τῷ Χερσονασιτᾶν· οὐδέ καταλυσῶ τὰν δημοκρατίαν, οὐ | ἐπιβουλεύοντι καὶ προδιδόντι ἢ ἀφιστάντι Χερσόνασσον ἢ Κερκινίτιν ἢ | Καλὸν λιμένα ἢ τὰ τείχη καὶ χώραν | τὰν Χερσονασιτᾶν· "Agirò in concordia per la salvezza e la libertà della città e dei cittadini e non tradirò Chersonesos, né Kerkinitis, né Kalos Limen, né le altre fortificazioni

a un'altra iscrizione che presenta un catasto di vendite di terreni della *chora* chersonesita (SEG 40 615). Entrambi sono associati a una presunta avvenuta redistribuzione agraria che sarebbe testimoniata anche dalle ricognizioni archeologiche effettuate nel territorio chersonesita, un cui nuovo impianto regolare dei lotti si daterebbe almeno al IV sec. a.C.⁵⁵. Non vi sono però ragioni sufficienti interne al testo per mettere insieme questi dati (e in particolare per interpretare il nuovo impianto della *chora* chersonesita come il risultato di una redistribuzione di terre)⁵⁶. Il lessico, con il riferimento insistito alla *chora* della città, anche a quella parte del territorio che Chersoneso aveva perso e probabilmente riconquistato di recente, potrebbe invece avvicinare questo documento, e la clausola che contiene, alle protezioni legali messe in atto per mantenere immutato tutto l'assetto territoriale cittadino e, al suo interno, quello privato, quando esso era messo in pericolo da minacce provenienti dall'esterno (le frequenti incursioni scite?). Delle ragioni di ordine contingente potrebbero dunque essere alla base della clausola di protezione delle terre.

Per giungere a delle conclusioni, se questa interpretazione coglie nel segno, la clausola del giuramento dei cittadini di Chersoneso non avrebbe a che fare con un tentativo rivoluzionario di sovvertimento del potere, con una supposta *stasis* tra fazione oligarchica (o tirannica) e fazione democratica⁵⁷ (benchè sia nei fatti un giuramento di fedeltà alla democrazia), e non richiamerebbe il timore di una redistribuzione agraria. In altri termini, non farebbe parte di quelle condanne formali al *ges anadasmos* che troviamo con tutta probabilità a Itanos e che indicano il radicamento nella mentalità greca dello slogan ideologico che associa questo fenomeno all'abolizione dei debiti e all'instaurazione di un regime autoritario.

Come è noto, tale associazione è presente nelle fonti letterarie e nella riflessione filosofica a partire dagli inizi del IV secolo a.C. in riferimento anche a eventi risalenti nel tempo (a partire da Solone⁵⁸). Senza negare con ciò storicità ai fatti che vengono descritti sotto questa luce, è evidente che, tanto nella documentazione ecistica quanto nei giuramenti di fedeltà alla polis, le testimonianze epigrafiche, per la loro stessa natura maggiormente aderenti alle singole esperienze cittadine, solo in qualche caso rivelino una permeabilità alle argomentazioni retoriche (come ad es. nel giuramento degli Itani). Esse fanno invece emergere nel loro insieme come istanza prioritaria la necessità di proteggere la proprietà del singolo cittadino e il territorio della polis.

o terre che i Chersonesiti abitano o abitavano, né in favore di un greco né di un barbaro, ma le conserverò per il popolo dei Chersonesiti. Non abolirò la democrazia; e non permetterò a nessuno di tradirla o di abolirla, né lo proteggerò, ma lo denuncerò ai demiurghi che sono in città. Sarò nemico di chiunque complotti o tradisca o causi una rivolta contro Chersoneso o Kerkinitis o Kalos Limen o le fortificazioni o la terra dei Chersonesiti”.

55 Per il territorio di Chersoneso tra fine IV e inizi III secolo a.C. vd. Saprykin 1997, 190-191.

56 Sulle conclusioni altamente ipotetiche che si possono trarre da questo incrocio di fonti vd. anche Cecchet 2009, 188.

57 Così Vinogradov, Shcheglov 1990 (in russo): vd. l'ampia discussione di Makarov 2014, 13-14, con esaustivi riferimenti agli studi in lingua russa.

58 Vd. *supra*. La discussione su questo tema è vasta e richiederebbe una trattazione dedicata. Basti qui dire che le riflessioni presenti in Asheri 1966, che rimangono un punto di riferimento essenziale, sono il risultato, sistematico e con una particolare attenzione per gli aspetti giuridici, di un lungo percorso di indagine sulla proprietà agraria che si fa tradizionalmente partire dalla monografia di Paul Guiraud del 1893 e che passa attraverso la riflessione marxista sulla proprietà, che riprende tra i vari temi i concetti di *isomoiria* come principio di eguaglianza nell'assegnazione del lotto primario e di proprietà collettiva/possesso individuale. Per quanto concerne il caso di Solone si rimanda in particolare a Rosivach 1992. Su redistribuzione di terre e tirannide vd. anche i contributi classici di Orth 1986 e Brandt 1989.

BIBLIOGRAFIA

- Allegro, N. (2008): "I blocchi 1-4. Considerazioni generali", in: Allegro, N., a cura di, *Himera*, I, Palermo, 211-220.
- Asheri, D. (1965): "Distribuzione di terre e legislazione agraria nella Locride Occidentale", *Journal of Juristic Papyrology*, 15, 313-328.
- Asheri, D. (1966): *Distribuzioni di terre nell'antica Grecia*, Torino.
- Asheri, D. (1969): "Note on the site of Brea: Theopompus, F 145", *The American Journal of Philology*, 90, 337-340.
- Asheri, D. (1980): "Rimpatrio di esuli e redistribuzione di terre nelle città siceliote, ca. 466-461 a.C.", in: Aa.Vv., Philias charin. *Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, I, Roma, 143-158.
- Boffa, G. (2021): *Il giuramento dei fondatori di Cirene (SEG IX,3). Riflessioni e spunti per un inquadramento storico e culturale*, Tivoli.
- Brandt, H. (1989): "Γῆς ἀναδασμός und ältere Tyrannis", *Chiron*, 19, 207-220.
- Brugnone, A. (1997): "Legge di Himera sulla redistribuzione della terra", *La Parola del passato*, 52, 262-305.
- Brugnone, A. (2011): "Considerazioni sulla legge arcaica di Himera", *Rivista di diritto ellenico*, 1, 3-17.
- Brugnone, A. (2022): "Istituzioni e strutture politiche a Himera e Thermae", in: Ampolo, C., a cura di, *La Città e le città della Sicilia Antica*, Roma, 275-293.
- Campigotto, M.H. (2017): "23. Decreto ateniese per la fondazione di Brea", in: Antonetti, C., De Vido, S., a cura di, *Iscrizioni greche. Un'antologia*, Roma, 108-113.
- Canevaro, M. (2013): *The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus*, Oxford.
- Cecchet, L. (2009): "Γῆς ἀναδασμός: a real issue in the archaic and classical poleis?", *Athenaeum*, 55, 185-198.
- Criscuolo, L. (2001): "Erodoto, Aristotele e la 'stele dei fondatori'", *Simblos: Scritti di storia antica*, 3, 31-44.
- De Vido, S. (2018): "Terra e società nel mondo coloniale: il privilegio dei primi", in: Intrieri, M., a cura di, Koinonia. *Studi di storia antica offerti a Giovanna De Sensi*, Roma, 13-34.
- De Vido, S. (2023): "Spazio civico e spazio urbano. Ancora sulla lamina di Imera", *Kokalos*, 60, 33-51.
- Dimartino, A. (2019): "Terra e territorialità in Sicilia in età classica: l'apporto delle fonti epigrafiche", *Pallas*, 109, 153-165.
- Dobias-Lalou, C. (1994): "SEG IX, 3: un document composite ou inclassable?", *Verbum*, 17, 243-256.
- Dreher, M. (2007): *Das Bürgerrecht im griechischen Sizilien zwischen Recht und Politik*, in: Cantarella, E., ed., *Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerno, 14.-18. September 2005)*, Wien, 57-78.
- Dubois, L. (2008): *Inscriptions Grecques Dialectales de Sicile*, II, Genève.
- van Effenterre, H. (1937): "À propos du serment des Drériens", *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 61, 327-332.
- Erdas, D. (2006): "Forme di stanziamento militare e organizzazione del territorio nel mondo greco: i casi di Casmene e Brea", in: Ampolo, C., a cura di, *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra*, I, Pisa, 45-55.
- Erdas, D. (2020): "Funzionari pubblici e *chora*: note sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo", in: Faraguna, M., Segenni, S., a cura di, *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terre, cave, miniere*, Milano (Consonanze, 23), 171-188.
- Erdas, D. (2025): "Redistribuzioni di terre nei giuramenti di cittadini tra aspirazione all'uguaglianza e protezione della politeia", *Erga-Logoi*, 13.2, 143-165.
- Faraguna, M. (2005): "La figura dell'*aisymnetes* tra realtà storica e teoria politica", in: Wallace, R.W., Gagarin, M., eds., *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Evanston, Illinois, 5.-8. September 2001), Wien, 321-338.

- Faraguna, M. (2021): Boffo, L., Faraguna, M., *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca*, Trieste.
- Faraguna, M. (2023): "Territorio della polis e statuti giuridici e amministrativi della terra: terminologia, concetti, problemi", in: Rousset, D., Derron, P., ed., *Les concepts de la géographie grecque*, Vandoeuvers, 213-265.
- Faraguna, M. (2025): "Citizenship in the Greek Polis: An Institutional Approach", in: Barbato, M., Canevaro, M., Esu, A., eds., *Rediscovering Greek Institutions: New Institutional Approaches to Greek History*, Edinburgh, 111-131.
- Favi, F. (2016): "ΕΦΑΓΕΣΘΑΙ nel 'bronzo Pappadakis'", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 199, 52-54.
- Fränkel, M. (1878): "Der Attische Heliasteneid", *Hermes*, 13, 452-466.
- Frisone, F. (2001): "Appendice documentaria", in: *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero. Atti del XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 29 settembre - 3 ottobre 2000)*, Taranto, 115-152.
- Fuks, A. (1968): "Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and its Ideological Aspects", *The Classical Quarterly*, n.s. 18, 207-223.
- Gehrke, H.-J. (1985): *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr.*, München (Vestigia, 35).
- Guiraud, P. (1893): *La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine*, Paris.
- Knoepfler, D. (2001): "Loi d'Érétrie contre la tyrannie et l'oligarchie (première partie)", *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 125, 195-238.
- Knoepfler, D. (2002): D. Knoepfler, "Loi d'Érétrie contre la tyrannie et l'oligarchie (deuxième partie)", *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 126, 149-204.
- Link, S. (1991): "Das Siedlungsgesetz aus Westlokris (Bronze Pappadakis; I.G IX 1, fasc.3, Nr.609 = Meiggs-Lewis 13)", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 87, 65-77.
- Lombardo, M. (1993): "Lo psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche", *Hesperia*, 3, 161-188.
- Lombardo, M. (2001): "La documentazione epigrafica", in: *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero. Atti del XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 29 settembre - 3 ottobre 2000)*, Taranto, 73-114.
- Lombardo, M. (2002) "I Greci a Kerkyra Melaina (Syll. 141): pratiche coloniali e ruolo degli indigeni", in: *Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana – Greek Influence along the East Adriatic Coast. Proceedings of the International Conference held at Split from september 24th to 26th 1998*, Split, 121-140.
- Lombardo, M. (2005): "The psephisma of Lumbarda: a new fragment", in: *Illyrica antiqua ob honorem Duje Rendić-Miočević*, Zagreb, 354-360.
- Lombardo, M. (2006): "I Greci in Dalmazia. Presenze e fondazioni coloniali", in: Lenzi, F., a cura di, *Rimini e l'Adriatico nell'età delle guerre puniche. Atti del Convegno internazionale di studi* (Rimini, 25-27 marzo 2004), Bologna, 19-32.
- Maffi A. (1987): "La legge agraria locrese ('bronzo Pappadakis'): diritto di pascolo o redistribuzione di terre?", in: *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano, 365-426.
- Makarov, I. (2014): "Towards an Interpretation of the Civic Oath of the Chersonesites (IOSPE I² 401)", *Ancient Civilizations from Scythia to Siberia*, 20, 1-38.
- Malkin, I. (1984): "What were the Sacred Precincts of Brea (IG I³ no. 46)", *Chiron*, 14, 43-48.
- Malkin, I. (2023): "Lottery and Mixture in the Greek Polis", in: Pirenne-Delforge, V., Węcowski, M., eds., *Politeia and Koinōnia. Studies in Ancient Greek History in Honour of Josine Blok*, Leiden, 179-187.
- Manganaro, G. (2000): "Revisione di un'iscrizione di Segesta e di un decreto frammentario di Himera", in: *Atti delle Terze Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima (Gibellina-Erice - Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997)*, Pisa, 747-753.
- Mango, E. (2020): "New evidence for sacred structures and ritual practices in Himera, Piano del Tamburino: urbanistic considerations", in: de Cesare, M., Portale, E.C., Sojc, N., eds., *The Akragas dialogue: New investigations on sanctuaries in Sicily*, Berlin, 371-397.
- Marohnić, J., Potrebica, H., Vuković, M. (2021): "A new fragment of the Greek land division decree from Lumbarda on the island of Korčula", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 220, 137-143.
- Matijašić, I. (2020): "Geonomoi da Cassio Dione all'Atene del V secolo a.C.", *Athenaeum*, 108, 58-71.

- Mattingly, H.B. (1996): “‘Epigraphically the Twenties Are Too Late...’”, in: Mattingly, H.B., *The Athenian Empire Restored. Epigraphic and Historical Studies*, Ann Arbor, 281-323.
- Mirhady, D. (2007): “The Dikasts’ Oath and the Question of Fact”, in: Sommerstein, A.H., Fletcher, J., eds., Horkos. *The Oath in Greek Society*, Exeter, 48-59.
- Orth, W. (1986): “Die Frage einer umfassenden Grundbesitzumverteilung im Meinungsstreit des griechischen Altertums”, in: *Studien zur Alten Geschichte. Festschrift S. Lauffer*, Rom, 717-741.
- Psoma, S. (2009): “Thucydide I, 61, 4: Béroia et la nouvelle localisation de Bréa”, *Revue des Études Grecques*, 122, 263-280.
- Psoma, S. (2016): “From Corcyra to Potidaea: the decree of Brea (IG I³ 46)”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 199, 55-57.
- Rhodes, P.J. (2007): *Oaths in political life*, in: Sommerstein, A.H., Fletcher, J., eds., Horkos. *The Oath in Greek Society*, Exeter, 11-25.
- Rhodes, P.J. (2016): *Aristotele. Costituzione degli Ateniesi*, a cura di Rhodes, P.J., trad. di Zambrini, A., Gargiulo, T., Rhodes, P.J., Milano.
- Rosamilia, E. (2023): *La città del silfio. Istituzioni, culti ed economia di Cirene classica ed ellenistica attraverso le fonti epigrafiche*, Pisa.
- Rosivach, V. (1992): “Redistribution of land in Solon, fragment 34 West”, *The Journal of Hellenic Studies*, 112, 153-157.
- Saprykin, S. (1997): *Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman domination (VI-I Centuries B.C.)*, Amsterdam.
- Scheibelreiter, Ph. (2015): “ὄσα τις εἶχεν – ταῦτα ἔχειν: Eine rechtsvergleichende Studie zur Proklamation des Athener archon (eponymos)”, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, 132, 68-95.
- Sommerstein, A.H., Bajliss, A.J. (2013): *Oath and State in Ancient Greece*, Berlin-Boston.
- Teegarden, D.A. (2014): *Death to Tyrants! Ancient Greek Democracy and the Struggle against Tyranny*, Princeton-Oxford.
- Tribulato, O. (2019): “La legge tardo-arcaica di Himera (SEG 47, n° 1427; IGDS II n° 15). Un riesame linguistico ed epigrafico”, *Pallas*, 109, 167-193.
- Vassallo, S. (2019): “Note sulla topografia della città bassa di Himera”, *Notiziario Archeologico della Provincia di Palermo*, 45, 1-8.
- Vatin, C. (1963): “Le bronze Pappadakis, étude d’une loi coloniale”, *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 87, 1-19.
- Woodhead, A.G. (1952): “The site of Brea: Thucydides I.61.4”, *The Classical Quarterly*, n.s. 2, 57-62.
- Zunino, M. (2007): “Decidere in guerra - pensare alla pace. Il caso del ‘bronzo Pappadakis’ (IG IX 1² 3, 609)”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 167, 157-169.
- Zurbach, J. (2017): *Les hommes, la terre et la dette en Grèce c. 1400 – c- 500 a.C.*, I-II, Bordeaux.

Donatella Erdas
Università degli Studi di Milano, Italia

